



PROVINCIA DI VICENZA

Contrà Gazzolle n. 1 – 36100 VICENZA C. Fisc. P. IVA 00496080243

DETERMINAZIONE N° 321 DEL 17/04/2018

Servizio TURISMO

OGGETTO: L.R. 14/06/2013 N. 11 “SVILUPPO E SOSTENIBILITÀ DEL TURISMO VENETO”. CLASSIFICAZIONE A DUE LEONI NELLA TIPOLOGIA DI ALLOGGIO TURISTICO/LOCANDA DELLA STRUTTURA RICETTIVA COMPLEMENTARE “LA LOCANDA DI DALLA VIA CRISTINA & C. SNC” DI VILLAYERLA (VI).

IL DIRIGENTE

PREMESSO che la Legge Regionale n. 11 del 14.06.2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto” e s.m.i. attribuisce alle Province le competenze in materia di classificazione di tutte le tipologie di strutture ricettive;

RICHIAMATA la DGR n. 1327 del 23.07.2013 “Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto. Disposizioni regionali di indirizzo e di coordinamento per l’applicazione e la semplificazione dei procedimenti amministrativi in materia di turismo. Legge regionale 14 giugno 2013 n. 11, articolo 19, comma 3”;

RICHIAMATA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 419 del 31/03/2015 “Sviluppo e sostenibilità del turismo veneto. Requisiti, condizioni e criteri per la classificazione delle strutture ricettive complementari: alloggi turistici, case per vacanze, unità abitative ammobiliate ad uso turistico e bed & breakfast. Deliberazione N. 1/CR del 20 gennaio 2015. Legge regionale 14 giugno 2013, n. 11, articolo 31, comma 1”;

RILEVATO che la Signora Dalla Via Cristina – nata il 18/07/1983 a Thiene (VI) e residente in Villaverla (VI) in Via San Simeone 34/Bis – in qualità di legale rappresentante della società “Dalla Via Cristina & C. snc” con sede legale in Villaverla (VI) - attraverso lo Sportello Unico del Comune di Villaverla (VI) ha presentato - ai sensi della L.R. n.11/2013 - domanda di classificazione nella tipologia di alloggio turistico/locanda della struttura ricettiva complementare da denominarsi “LA LOCANDA DI DALLA VIA CRISTINA & C. SNC” sita in Via Sant’Antonio n. 68/70 a Villaverla (VI) (domanda pervenuta via PEC a quest’Amministrazione il giorno 16/02/2018 ed assunta al protocollo generale dell’Ente al n. 10746 del 16/02/2018);

PRESO ATTO che con nota del 20/02/2018 prot. n. 11433 questo ufficio ha chiesto come integrazioni, l’allegato A) al Decreto n. 99 del 25/10/2016 di domanda di classificazione di strutture ricettive complementari;

VISTO che sono pervenute (tramite PEC a quest’Amministrazione il giorno 27/02/2018 ed

assunte al protocollo generale dell'Ente al n. 13051 del 27/02/2018) le integrazioni richieste, per la struttura in oggetto da classificare a due leoni, con l'indicazione della seguente capacità ricettiva: 7 posti letto suddivisi in n. 2 camere doppie e una camera a più di due letti con bagno;

DATO ATTO che nella domanda la Titolare dichiara che la struttura non rispetta tutti i requisiti dimensionali e strutturali previsti dalla DGR n. 419/2015 ma era una struttura ricettiva extralberghiera già autorizzata al 24.04.2015, per la quale è consentita ora la classificazione solo a due leoni;

RICHIAMATO il provvedimento dirigenziale prot. n. 27727 del 15/04/2013 dal quale è risultato che la ricettività è di 7 posti letto suddivisi in 2 camere doppie con bagno e una camera tripla con bagno;

CONSIDERATA l'autorizzazione sanitaria prot. n. 42264/7.1 del 22/11/2012

VISTA la L.R. n. 11/2013 "Sviluppo e sostenibilità del turismo Veneto" e s.m.i.;

VISTO l'art. 107 del D. Lgs 18 agosto 2000, n. 267 che fissa le competenze della dirigenza locale;

VISTI gli artt. 4 e 17 del D.Lgs. n. 165/2001 che attribuiscono rispettivamente le competenze dei dirigenti e ne elencano le loro funzioni;

VISTO l'art. 56 dello Statuto Provinciale;

VISTO il "Regolamento del Sistema di Organizzazione, Direzione e Decisione dell'Ente. Approvazione" adottato con deliberazione della Giunta Provinciale n. 246 del 16/06/2009;

VISTO il Decreto del Presidente della Provincia n. 142 del 09.11.2015 "Incarichi dirigenziali in relazione alle materie delegate dalla Regione Veneto";

VISTI gli artt. 151 comma 4 e 107 del D.Lgs. n. 267/2000;

RICHIAMATA la Deliberazione del Consiglio Provinciale n.11 del 29/03/2018 con la quale è stato approvato il Bilancio di Previsione 2018-2020;

VISTO che con Decreto Presidenziale n. 65 del 01/08/2017 è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 2017/19;

DETERMINA

1. di classificare la struttura ricettiva complementare denominata "LA LOCANDA DALLA VIA CRISTINA & C. SNC", come di seguito riportato:

Denominazione dell'esercizio:	LA LOCANDA DALLA VIA CRISTINA & C. SNC
Tipologia di classificazione:	ALLOGGIO TURISTICO LOCANDA
Categoria assegnata:	Due leoni
Ricettività:	n. 2 camere doppie con bagno e n. 1 camera più di due letti con bagno
Posti letto standard per ospiti:	n. 7
Bagni:	n. 3
Periodo di apertura:	annuale
Ubicazione:	Via Sant'Antonio n. 68/70 Villaverla (VI)
Titolare della classificazione:	Signora Dalla Via Cristina – nata il 18/07/1983 a Thiene (VI) e residente in Villaverla (VI) in Via San Simeone 34/Bis – in qualità di legale rappresentante della società "Dalla Via Cristina & C. snc" con sede legale in Villaverla (VI)

2. di comunicare la presente classificazione allo Sportello Unico Attività Produttive del Comune di Villaverla (VI);
3. di dare atto che la presente classificazione ha validità per un quinquennio a decorrere dal suo rilascio;
4. di disporre che il simbolo distintivo con la classificazione (**Alloggio Turistico Due LEONI**) dovrà essere esposto in modo visibile al pubblico all'esterno dell'ingresso principale della struttura ricettiva, pena l'applicazione delle sanzioni amministrative da euro 1.000,00 a euro 2.000,00 prevista all'art. 49, comma 5) lettera b) della L.R. 11/2013;
5. di dare atto che la dichiarazione di false informazioni alla Provincia nella domanda di rilascio, modifica o rinnovo della classificazione è soggetta alle sanzioni amministrative previste dall'art. 49, comma 5) lettera b) della L.R. 11/2013;
6. di disporre che restano in capo all'Amministrazione Comunale le verifiche e gli accertamenti sulla congruità della destinazione d'uso dichiarata, sulla rispondenza delle opere eseguite al Regolamento Edilizio nonché al rispetto delle norme edilizie, urbanistiche ed igienico-sanitarie;
7. di dare atto che laddove si ritenga sussistano ragioni di tutela avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso al TAR del Veneto entro i termini di 60 giorni o ricorso straordinario al Capo dello Stato entro i termini di 120 giorni;
8. di attestare che il presente provvedimento non comporta spese, minori entrate, nè riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio della Provincia (ai sensi art 49 del TUEL come modificato dalla Legge 213/2012).
9. di dare atto che al presente provvedimento sarà data esecuzione ad avvenuta pubblicazione all'albo pretorio on line.

Vicenza, 17/04/2018

**Sottoscritta dal Dirigente
(BRENTAN SANDRA)
con firma digitale**

-Responsabile del Procedimento: Geom. Renato Rizzi